



REGIONE BASILICATA

**Elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali della Basilicata
di domenica 24 marzo 2019**

Calendario delle operazioni elettorali

Il documento di seguito riportato concerne le scadenze dei principali adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali della Basilicata, che si terranno domenica 24 marzo 2019.

Tale documento, che ha valore meramente ricognitivo, è stato redatto sulla base dei riferimenti normativi statali e regionali in materia elettorale allo scopo di rendere più agevole l'attuazione delle relative operazioni da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti, a partire dal cinquantesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

E' possibile consultare il documento sulla home page della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, nell'apposita sezione *"Elezioni regionali 2019"*.

CALENDARIO

	Data	Giorni ante voto
2	Febbraio <i>sabato</i>	50°
3	Febbraio <i>domenica</i>	49°
4	Febbraio <i>lunedì</i>	48°
5	Febbraio <i>martedì</i>	47°
6	Febbraio <i>mercoledì</i>	46°
7	Febbraio <i>giovedì</i>	45°
8	Febbraio <i>venerdì</i>	44°
9	Febbraio <i>sabato</i>	43°
10	Febbraio <i>domenica</i>	42°
11	Febbraio <i>lunedì</i>	41°
12	Febbraio <i>martedì</i>	40°
13	Febbraio <i>mercoledì</i>	39°
14	Febbraio <i>giovedì</i>	38°
15	Febbraio <i>venerdì</i>	37°
16	Febbraio <i>sabato</i>	36°
17	Febbraio <i>domenica</i>	35°
18	Febbraio <i>lunedì</i>	34°
19	Febbraio <i>martedì</i>	33°
20	Febbraio <i>mercoledì</i>	32°
21	Febbraio <i>giovedì</i>	31°
22	Febbraio <i>venerdì</i>	30°
23	Febbraio <i>sabato</i>	29°
24	Febbraio <i>domenica</i>	28°
25	Febbraio <i>lunedì</i>	27°
26	Febbraio <i>martedì</i>	26°

	Data	Giorni ante voto
27	Febbraio <i>mercoledì</i>	25°
28	Febbraio <i>giovedì</i>	24°
1	Marzo <i>venerdì</i>	23°
2	Marzo <i>sabato</i>	22°
3	Marzo <i>domenica</i>	21°
4	Marzo <i>lunedì</i>	20°
5	Marzo <i>martedì</i>	19°
6	Marzo <i>mercoledì</i>	18°
7	Marzo <i>giovedì</i>	17°
8	Marzo <i>venerdì</i>	16°
9	Marzo <i>sabato</i>	15°
10	Marzo <i>domenica</i>	14°
11	Marzo <i>lunedì</i>	13°
12	Marzo <i>martedì</i>	12°
13	Marzo <i>mercoledì</i>	11°
14	Marzo <i>giovedì</i>	10°
15	Marzo <i>venerdì</i>	9°
16	Marzo <i>sabato</i>	8°
17	Marzo <i>domenica</i>	7°
18	Marzo <i>lunedì</i>	6°
19	Marzo <i>martedì</i>	5°
20	Marzo <i>mercoledì</i>	4°
21	Marzo <i>giovedì</i>	3°
22	Marzo <i>venerdì</i>	2°
23	Marzo <i>sabato</i>	1°

24 marzo 2019 *domenica*

Giorno di voto per l'elezione del Presidente della Giunta e dei
Consiglieri regionali della Basilicata

Scadenze dei principali adempimenti a partire dal 50° giorno antecedente quello delle votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglieri regionali di domenica 24 marzo 2019

<p>da venerdì 8 febbraio sino a Venerdì 22 febbraio</p>	<p><i>Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste</i></p>
---	---

Periodo nel quale ogni Comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici

(art. 10, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2018, n.20 e s.m.i.)

<p>giovedì 7 febbraio</p>	<p><i>45° giorno antecedente quello della votazione</i></p>
----------------------------------	---

◆ **Scade il termine**

per la pubblicazione, mediante affissione a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali con i quali viene dato avviso agli elettori della data della votazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali (domenica 24 marzo 2019)

(art. 5 comma 4 della Legge regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.)

(art. 3, comma 6 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108)

◆ **Scade il termine**

- a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria
- b) per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune

(art. 32 del Testo Unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)

- c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso comune

(art. 41 del predetto Testo Unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

◆ **Giorno a decorrere dal quale**

- a) la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione

(art. 4, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)

- b) **fino alla chiusura della campagna elettorale** (cioè sino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 22 marzo 2019) la trasmissione su mezzi radio televisivi dei messaggi di propaganda pubblicità o comunicazione politica è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della L.28/2000 (art. 4, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
- c) **fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni** (cioè sino a venerdì 22 marzo 2019) gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità tra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dalla Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i.)
- d) **fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni** (cioè sino a venerdì 22 marzo 2019) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi
 - 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati
 - 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati
- (art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
- e) **fino alla chiusura delle operazioni di votazione** (cioè sino alle ore 23 di domenica 24 marzo 2019) è vietato fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
- f) **fino alla chiusura delle operazioni di votazione** (cioè sino alle ore 23 di domenica 24 marzo 2019) è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
- g) **fino alla chiusura delle operazioni di votazione** (cioè sino alle ore 23 di domenica 24 marzo 2019) nelle trasmissioni informative radiofoniche e televisive, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali nonché degli Enti locali, deve essere tale da garantire il rispetto del pluralismo, della parità di trattamento, dell'obiettività, dell'imparzialità e dell'equità (art. 1, comma 5, e art. 20, comma 1, della legge 515 del 10 dicembre 1993) (art. 11 - quater, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n.28) (art. 3 della legge 6 novembre 2003 n. 313) (art. 4, del DM. 08 aprile 2004 - Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo)

martedì 12 febbraio	<i>5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (40° giorno antecedente quello della votazione)</i>
----------------------------	--

Scade il termine entro cui:

il Presidente di ciascun Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia, costituisce l'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali

(art. 8 Legge regionale 20 agosto 2018 n.20 e s.m.i.)

martedì 12 febbraio	<i>5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (40° giorno antecedente quello della votazione)</i>
----------------------------	--

Scade il termine entro cui:

il Presidente della Corte d'appello di Potenza costituisce l'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali

(art. 8 Legge regionale 20 agosto 2018 , n.20 e s.m.i.)

<i>da</i> martedì 12 febbraio <i>sino a</i> lunedì 4 marzo	<i>Dal 40° al 20° giorno antecedente quello della votazione</i>
---	---

Periodo durante il quale

l'elettore che intende votare nel proprio domicilio, avendone i requisiti, deve presentare domanda al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto

(art.1, comma 3, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito con Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e s.m.i.)

domenica 17 febbraio	<i>10° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (35° giorno antecedente quello della votazione)</i>
-----------------------------	--

Scade il termine:

per il Responsabile comunale dell'Ufficio elettorale, per la compilazione di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione

(art. 33, primo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

il Sindaco trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi in tale elenco

(art. 33, secondo e terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

Pubblicazione, nell'albo pretorio, della seconda copia dell'elenco

(art. 33, comma 3, del Testo Unico D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Deposito, nella segreteria del Comune, della terza copia dell'elenco.

(art. 33, comma 3, del Testo Unico D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

<i>Da martedì 19</i> febbraio sino a giovedì 21 febbraio	<i>Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione</i>
--	---

La Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste

(articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla L.24 aprile 1975, n. 130)

giovedì 21 febbraio	<i>31° giorno antecedente quello della votazione</i>
----------------------------	--

Scade il termine entro il quale:

La Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste

(articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla L. 24 aprile 1975, n. 130)

venerdì 22 febbraio	<i>30° giorno antecedente quello della votazione</i>
----------------------------	--

◆ **Ore 8.00**

Inizia la presentazione:

- delle candidature a Presidente della Giunta regionale e delle liste dei candidati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di provincia; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti

(art. 10 della legge regionale 20 agosto 2018 n.20 e s.m.i.)

◆ **Scade il termine entro il quale:**

- la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquisito il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ovvero per riacquisizione del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative

(art. 32 del Testo Unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

◆ **Inizia il periodo:**

- di propaganda elettorale
- di divieto di svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – e ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della Legge 130/1975

(art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla L. 130/1975)

◆ **Inizia la facoltà:**

- di tenere riunioni e comizi elettorali senza il preventivo avviso al Questore

(art.7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

◆ **Nomina dei Presidenti di seggio da parte del Presidente della Corte d'Appello**

sabato 23 febbraio	<i>29° giorno antecedente quello della votazione</i>
---------------------------	--

Ore 12.00

Scade il termine per la presentazione

- delle candidature a Presidente della Giunta regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia, che le invia all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità e eleggibilità
- delle liste per ogni circoscrizione dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia (art. 10 della legge regionale 20 agosto 2018, n.20 e s.m.i.)

domenica 24 febbraio

28° giorno antecedente quello della votazione

Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati)

Scade il termine entro cui:

l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica:

- a) se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 20/2018 e all'art. 3, comma 3 (le *liste concorrenti su base circoscrizionale sono composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina*) e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
- b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lett. a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, o un numero di candidati dello stesso sesso eccedenti il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 4 e dell'art. 3, comma 3;
- c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'art. 11, comma 2, lett. e) (*contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza o contrassegni riproducenti immagini e soggetti di natura religiosa*);
- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11, comma 2, lett. c) della L.R. 20/2018 (*dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza della cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa*);
- e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
- f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista presentata nella circoscrizione;
- g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 2, lett. f) della L.R. 20/2018 (dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della candidatura)
(art. 12 della legge regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.)

◆ **Entro la stessa sera**

i delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall'Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni che il medesimo abbia apportato alla rispettiva lista

(art. 12 della legge regionale 20 agosto 2018 n.20 e s.m.i.)

lunedì 25 febbraio	<i>27° giorno antecedente quello della votazione</i>
---------------------------	--

◆ **Ore 9.00**

l'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante
(art. 12 comma 3 della legge regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.)

◆ **Nella stessa giornata**

l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica le proprie decisioni ai delegati di ogni lista
(art. 12 comma 4 della legge regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.)

◆ **Entro 24 ore dalla comunicazione di tali decisioni (26 febbraio)**

i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza, depositando il ricorso entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale
(art. 12 comma 5 della legge regionale 20 agosto 2018 n.20 e s.m.i.)

◆ **Nella stessa giornata (26 febbraio)**

l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni
(art. 12, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2018 n.20 e s.m.i.)

mercoledì 27 febbraio	<i>20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali (25° giorno antecedente quello della votazione)</i>
------------------------------	--

Scade il termine entro il quale

ciascun Comune spedisce agli elettori residenti all'estero la cartolina – avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione
(art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40. Art. 3 comma 4, del D.P.R. 8/09/2000, n. 299).

<i>Da mercoledì 27 febbraio sino a lunedì 4 marzo</i>	<i>Dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione</i>
---	---

La Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, nomina alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, un numero di scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scelti tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i.)

<i>entro giovedì 28 febbraio</i>	<i>nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l'esame delle candidature presentate per le elezioni regionali (24° giorno antecedente quello della votazione)</i>
----------------------------------	---

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali relativi alle liste

(art. 12 comma 6, della legge regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.)

<i>entro venerdì 1 marzo</i>	<i>Entro 24 ore dalla decisione da prendersi nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l'esame delle candidature presentate per le elezioni regionali. (23° giorno antecedente quello della votazione)</i>
------------------------------	--

L'Ufficio centrale regionale comunica le decisioni ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali

(art. 12, comma 7, della legge regionale 20 agosto 2018 n.20 e s.m.i.)

<i>da domenica 3 marzo sino a venerdì 22 marzo</i>	<i>Dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione</i>
--	--

Stampa delle schede di votazione per le elezioni regionali e controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi delle schede sezione per sezione e loro recapito ai Comuni interessati dalle elezioni

<i>da martedì 26 febbraio e entro venerdì 1 marzo</i>	<i>(26° giorno antecedente la votazione)</i> <i>(23° giorno antecedente quello della votazione)</i>
---	--

L'Ufficio centrale circoscrizionale

- a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista;
- b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista;
- c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

- d) prodece, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta alla trasmissione delle liste definitive dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente a quello di votazione;
- e) trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio
(art. 13 della legge regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.)

sabato 9 marzo	15° giorno antecedente quello della votazione
----------------	---

Scade il termine entro il quale:

- a) apportare alle liste elettorali le variazioni per morte degli elettori;
(art. 32, comma 4, del Testo Unico 223/1967)
- b) il Sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale; i sorteggiati come scrutatori devono comunicare al Sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica della nomina
(art. 6, comma 3 della legge 95/1989 e s.m.i.)

da sabato 9 marzo sino a domenica 24 marzo	Dal 15° giorno al giorno di chiusura delle operazioni di votazione
--	--

Periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto
(art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28)

giovedì 14 marzo	10° giorno antecedente quello della votazione
------------------	---

Scade il termine

entro cui l'Ufficiale elettorale del Comune inoltra alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze
(art. 38, terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

sabato 16 marzo	8° giorno antecedente quello della votazione
-----------------	--

Scade il termine

entro cui il Sindaco di ciascun Comune cura l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui all'art. 13 della L.R. 20/2018 entro cui il Presidente della Commissione elettorale circondariale invia al Sindaco di ciascun Comune del circondario un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione
(art. 18, secondo comma, del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni locali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

giovedì 19 marzo	5° giorno antecedente quello della votazione
------------------	--

Scade il termine

entro cui la Commissione elettorale circondariale decide sulle eventuali proposte, pervenute dagli Ufficiali elettorali comunali, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione
(art., 1, comma 400, lett. g) della Legge 27/12/2013, n. 147)

Da venerdì 22 marzo sino a domenica 24 marzo	Dal 2° giorno antecedente quello della votazione sino al giorno della votazione compreso
--	---

Periodo durante il quale gli uffici elettorali comunali restano aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna di duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro
(art. 1, comma 400, L. 27 dicembre 2013, n. 147)

giovedì 21 marzo –	3° giorno antecedente quello della votazione
--------------------	--

Scade il termine entro il quale:

- a) il Sindaco notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciari per grave impedimento
(art. 6, comma 4, della legge 95/1989 e s.m.i.)
- b) gli elettori ricoverati in luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (termine ordinatorio)
(art. 42 del DPR 16 maggio 1960, n. 570; art. 9 L. 23/04/1976, n. 136; art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 3 /05/1976 n. 161, conv. in L. 14/05/1976, n. 240)
- c) gli elettori detenuti aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione
(art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136)
- d) l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni seggio elettorale, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni seggio, delle liste dei candidati
(art. 35, primo comma, del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570)

venerdì 22 marzo	2° giorno antecedente quello della votazione
------------------	--

◆ **Scade il termine entro il quale**

la Prefettura consegna ai Sindaci le cassettoni contenenti i timbri per le sezioni elettorali e i pacchi con le schede per la votazione per le elezioni regionali, nonché il materiale occorrente per i seggi elettorali

◆ **Scade il termine entro il quale**

la Commissione elettorale circondariale può variare le liste degli elettori di ogni sezione in conseguenza di errori materiali di scritturazione o omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali
(art. 40, sesto comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

◆ **Scade il termine**

per la presentazione al Segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della giunta presso i seggi elettorali. Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

(art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570)

◆ **Il Sindaco**

pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 38, quarto comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

◆ **Scade il termine** entro il quale

il Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione del loro nome negli elenchi di cui alla lettera a)

(art. 42, terzo comma, del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570)

sabato 23 marzo	<i>giorno antecedente quello della votazione</i>
------------------------	--

◆ **Inizia il divieto**

di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale
- c) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale

(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

◆ **Scade il termine** entro il quale

i naviganti (marittimi e aviatori), che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale nel comune in cui si trovano

(art. 50, secondo comma, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361)

◆ **Prima dell'insediamento del seggio:**

Consegna ai Presidenti di seggio, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura, dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, degli elenchi degli elettori che hanno richiesto di votare nel proprio domicilio e degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali

(art. 27, primo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

◆ **Ore 16.00** —

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente

(art. 47 del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570)

Autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna. Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione

(art. 47 del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570)

◆ **All'atto dell'insediamento del seggio**

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero; analogamente, il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione

(art. 44, primo comma, del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570) (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

◆ **Presentazione, direttamente ai singoli Presidenti di seggio**, degli atti di designazione presso la sezione medesima dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, se non sono stati già presentati al Segretario comunale.

(art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570)

Concluse tutte le operazioni sopra indicate, il Presidente provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell'Ufficio di sezione alle ore 7:00 del mattino del giorno successivo, domenica 24 marzo 2019. Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede a chiudere ed a custodire la stessa in modo che nessuno possa entrarvi

(art. 47, commi 10, 11 e 12 del D.P.R. 570/1960).

domenica 24 marzo	<i>giorno della votazione</i>
--------------------------	-------------------------------

◆ **Sono vietati**

- a) ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali
 - b) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
 - c) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale
 - d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale
- (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

domenica 24 marzo	<i>giorno di votazione</i>
--------------------------	----------------------------

◆ **Prima dell'inizio della votazione**

Presentazione, direttamente ai singoli Presidenti di seggio, degli atti di designazione, presso la sezione medesima, dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta se non sono stati già presentati al Segretario comunale

(art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

◆ **Il Presidente**

alle ore 7.00 dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 23.00 della stessa giornata

(art. 48, primo comma, del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570; art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147)

◆ **Ore 23.00**

Il Presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio.

(art. 51, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

◆ **Immediatamente dopo la chiusura della votazione**

Il Presidente svolge le operazioni di riscontro del numero dei votanti e procede al conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta per accertare che il loro numero corrisponda con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato (art. 53 del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570) (art. 53 del T.U. n. 361/1957)

◆ **Appena compiute le operazioni di riscontro**

Cominciano le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio

(art. 20, secondo comma, lettere b e c, legge n. 108/1968)

(art. 2, primo comma, lett. c) D.L. n. 161/1976)

(art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

◆ **Al termine delle operazioni relative allo scrutinio**

Il Presidente di seggio procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio

(artt. 59, 63 e 68 del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570)

(art. 1, comma 399, L. 27 dicembre 2013 n. 147)